

# STUDIO PILI

Consulenza Tributaria, Societaria,  
Fiscale e del Lavoro

**Rag. GIORGIO PILI**

Consulente Tributario e del Lavoro

**Dott.ssa STEFANIA PILI**

Dottore Commercialista e Revisore contabile



di Giorgio Pili, Mauro Pili & C. SAS

Spettabile Ditta / Gentile Cliente

Genova, 10 Gennaio 2020

**Oggetto: Principali novità fiscali – Decreto fiscale e Legge di Bilancio 2020** (Legge nr. 124/2019 e nr.160/2019).

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale contenute nelle Leggi di cui in oggetto, con la precisazione che con separata circolare verranno trattate le novità in materia di contratti di appalto/subappalto e/o di prestazione di opere e servizi:

## **1) Cessazione partita IVA e inibizione compensazioni:**

La norma prevede che in caso di notifica di provvedimento di cessazione della partita I.V.A. (ai sensi dell'art.35, comma 15 bis, DPR NR.633/1972), al contribuente è inibita la possibilità di effettuare compensazioni di eventuali crediti d'imposta.

## **2) Contrasto alle indebite compensazioni:**

Le nuove disposizioni prevedono che le compensazioni di crediti I.V.A./IRPEF/ADD.LI e IRAP per importi superiori ad euro 5.000,00 possano essere effettuate a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione e/o istanza.

## **3) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche:**

L'articolo in esame prevede l'accentramento dei controlli sul corretto pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con la previsione di formale comunicazione telematica in caso di omesso/insufficiente versamento e con contestuale determinazione delle sanzioni ed interessi conseguenti.

## **4) Nuovi limiti all'utilizzo del contante:**

La norma richiamata dispone che:

- a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia limite per l'utilizzo del contante sia di euro 1.999,9 (euro mille novecento novantanove/99);
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 la soglia limite per l'utilizzo del contante scenda definitivamente ad euro 999,99 (euro novecento novantanove/99).

## **5) Credito d'imposta sulle commissioni bancarie per pagamenti elettronici:**

Agli esercenti attività d'Impresa, arti e professioni – con volume d'affari inferiore ad euro 400.000,00 (euro quattrocento mila/00), spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dalle Banche per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici; sempre che tali transazioni siano riferite ad operazioni con consumatori finali.

- 6) **Regime forfettario** - Sono stati modificati i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

### **Spese sostenute per lavoro dipendente**

Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi.

Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro.

### **Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

7) **Rivalutazione dei beni d'impresa** - Sono state ripristinate le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:

- riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018;
- deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019).

Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:

- è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);

è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).

### **8) Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale:**

Sono state ripristinate le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con una tassazione ridotta.

L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).

### **9) Deducibilità IMU per il periodo d'imposta 2019 "solare"**

È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");
- 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").

10) **Auto in uso promiscuo ai dipendenti "Fringe benefit":** Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del *fringe benefit* varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In caso di necessità si è fin da ora disponibili ad effettuare i necessari conteggi sulla base delle effettive emissioni di CO<sub>2</sub>.

11) **Buoni pasto:** Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:

- 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro);
- 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro).

12) **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali:** Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.

### **Misura dell'agevolazione**

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

### ***Modalità di utilizzo dell'agevolazione***

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);
- nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

**Dicitura in fattura:** Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

13) **Credito d'imposta per le fiere:** Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

14) **Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate:** È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:

- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) **degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.**

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

- sola pulitura;
- sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

### ***Ripartizione***

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

15) **Interventi di riqualificazione energetica:** È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006; la detrazione spetta nella misura del 65%.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

16) **Interventi di recupero del patrimonio edilizio:** È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

17) **Proroga della detrazione "bonus mobili":** Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.

18) **Detrazione IRPEF 19% - modalità di pagamento tracciabile:** A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

***Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità***

La disposizione non si applica:

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

19) **Cedolare secca:** Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

***Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%***

Si ricorda che l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta vale esclusivamente per i contratti di locazione che:

- siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

20) **Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni:** Viene prorogata la norma che consente la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, **pagando un'imposta sostitutiva nella misura dell'11%**.

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

21) **Florovivaisti – regime forfettario determinazione reddito:** Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c. da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando ai corrispettivi IVA il coefficiente di redditività del 5%.

Per fruire del regime forfettario agevolato di determinazione del reddito, l'attività di commercializzazione deve svolgersi nel limite del 10% del volume di affare del florovivaista.

Nel rimanere a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

***C.S.C.I. S.A.S. - Studio PILI***